

## DICHIARAZIONE PERIODICA 2011

### per attività di importazione di imballaggi e/o materiali di imballaggio

#### Scheda di liquidazione del Contributo Ambientale

<b>1</b>	1.1	Ragione Sociale		
	1.2	Codice socio	Iscritto come: <input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore	
	1.3	Indirizzo per la fatturazione: Via		PEC
	1.4	CAP	Città	Provincia
	1.5	Codice fiscale	Partita IVA	
	1.6	Referente per la compilazione	Tel	Fax e-mail

<b>2</b>	Periodicità:	<input type="checkbox"/> Annuale	<input type="checkbox"/> Trimestrale	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV	<input type="checkbox"/> Mensile	<input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D
----------	--------------	----------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------------------	---

3 Procedura ordinaria – Calcolo peso degli imballaggi importati e Contributo Ambientale CONAI						
Materiale imballaggio	A	B	C	B x C	Composizione imballaggi (A + B)	
	Quantitativi in esenzione	Quantitativi assoggettati	Contributo Ambientale	Valore totale Contributo	Primari	Secondari Terziari
	ton	ton	Euro/ton	Euro	ton	ton
Acciaio			31,00			
Alluminio			52,00			
Carta			22,00			
Legno			8,00			
Plastica	Fino al 30/6/11		160,00			
	Dall'1/7/11		140,00			
Vetro			17,82			
<b>Totale</b>						

4 Procedure semplificate per importazione di imballaggi pieni			
<b>4.1</b>	<b>Per importazioni di prodotti alimentari imballati</b> – Calcolo forfetario in base ad un'unica percentuale sugli importi di acquisto delle merci imballate		
	Valore complessivo importazioni	Aliquota da applicare	Valore totale Contributo
	Euro	Fino al 30/6/11	0,14%
		Dall'1/7/11	0,13%
<b>4.2</b>	<b>Per importazioni di prodotti NON alimentari imballati</b> – Calcolo forfetario in base ad un'unica percentuale sugli importi di acquisto delle merci imballate		
	Valore complessivo importazioni	Aliquota da applicare	Valore totale Contributo
	Euro		0,07%
<b>4.3</b>	<b>Calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci</b>		
	Totale imballaggi importati	Contributo da applicare	Valore totale Contributo
	Ton	Fino al 30/6/11	53,00 Euro/ton
		Dall'1/7/11	48,00 Euro/ton

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture del fornitore estero e/o delle bolle doganali (o elenchi riepilogativi delle stesse) e/o della dichiarazione Intrastat.

Data .....

Timbro e firma .....

I versamenti saranno effettuati sui diversi c/c per ciascun materiale (in caso di procedura ordinaria) o sul c/c unico (in caso di procedura semplificata) come indicato in fattura.

**N.B.: per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della fattura**

## 6.2 Import

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modulo 6.2 Import va compilato da tutti i Consorziati che abbiano effettuato importazioni (UE e extra UE) di materiali di imballaggio e di imballaggi sia vuoti sia pieni (merci imballate).



#### Attenzione

Per i soli importatori di imballaggi pieni è prevista una procedura semplificata di dichiarazione del Contributo Ambientale CONAI ove ricorrano i presupposti. **Vedi** Istruzioni quadro 4.

Esso si compone dei seguenti quadri:

**QUADRO 1 - DATI ANAGRAFICI**

**QUADRO 2 - PERIODICITÀ**

**QUADRO 3 - PROCEDURA ORDINARIA - CALCOLO PESO DEGLI IMBALLAGGI IMPORTATI**

**E CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI**

**QUADRO 4 - PROCEDURE SEMPLIFICATE PER IMPORTAZIONE DI IMBALLAGGI PIENI**

**DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

**DATA E FIRMA**

#### PREMESSA

Questo modulo è relativo alla dichiarazione per l'anno 2011. Per eventuali dichiarazioni di competenza degli anni precedenti, i moduli sono disponibili sul sito CONAI ([www.conai.org](http://www.conai.org)) o, in alternativa, possono essere richiesti direttamente a CONAI (numero verde 800.337799).

#### MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

La dichiarazione deve essere inviata a CONAI con mezzi tali che garantiscano la prova dell'avvenuta spedizione:

- **on line**, all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>. Il Consorziato è tenuto a verificare l'avvenuta notifica di accettazione, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione;  
**Vedi** Parte terza, schemi esemplificativi – G.
- **a mezzo fax** ai numeri 02.54122656 o 02.54122680, indicati sul modulo. In tal caso è opportuno conservare la stampa del rapporto di avvenuta trasmissione, unitamente alla dichiarazione inviata;
- **a mezzo raccomandata A.R.** all'indirizzo: Via P. Litta, 5 – 20122 Milano, indicato sul modulo. Il Consorziato è tenuto a conservare la ricevuta di spedizione e di avvenuto ricevimento (con la copia della dichiarazione inviata).

La dichiarazione deve essere presentata entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.



**Vedi** Istruzioni quadro 2.

#### QUADRO 1 DATI ANAGRAFICI

**1.1** indicare per esteso la denominazione/ragione sociale dell'azienda.

**1.2** indicare il codice socio del Consorziato. È il codice attribuito all'atto dell'iscrizione a CONAI rilevabile anche dalle fatture eventualmente emesse da CONAI. Tale informazione, qualora non disponibile, può essere richiesta in forma scritta a CONAI. Nel frattempo la dichiarazione deve, comunque, essere inviata nei termini anche senza il codice socio.

Barrare la casella relativa alla categoria d'iscrizione a CONAI: "produttore" o "utilizzatore".

**1.3 e 1.4** indicare l'indirizzo completo per la spedizione della fattura e/o altro documento di natura contabile/fiscale, se differente dall'indirizzo della sede legale già comunicato a CONAI (all'atto dell'adesione o a seguito di successive variazioni).

Indicare, altresì, la PEC, ossia l'indirizzo di posta elettronica certificata, se disponibile.



**Attenzione** I campi 1.3 e 1.4 devono essere compilati solo la prima volta o in caso di variazione.

**1.5** indicare il codice fiscale e la partita IVA dell'azienda. I campi devono essere entrambi compilati.

**1.6** indicare il nome della persona che compila il modulo (anche se diversa da chi lo sottoscrive), con relativi recapiti: telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica, se disponibile, per eventuali contatti da parte di CONAI.

## QUADRO 2 PERIODICITÀ

Il Consorziato comunica a CONAI la periodicità di invio delle dichiarazioni: mensile, trimestrale o annuale, in funzione del Contributo Ambientale dichiarato/dovuto per l'anno precedente.

- Barrare la casella **“annuale”** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia inferiore o uguale a 310,00 Euro. In tal caso il Consorziato deve inviare un'unica dichiarazione riepilogativa dell'intero anno entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
- Barrare la casella **“trimestrale”** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia superiore a 310,00 Euro ma non a 31.000,00 Euro. Il Consorziato dovrà inviare 4 moduli trimestrali, indicando, all'interno del campo libero, il trimestre solare di riferimento. Ciascun modulo dovrà essere inviato entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.
- Barrare la casella **“mensile”** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia superiore a 31.000,00 Euro. Il Consorziato dovrà inviare 12 moduli mensili indicando, all'interno del campo libero, il mese di riferimento. Ciascun modulo dovrà essere inviato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento.

### ⋮ Attenzione

- **La procedura per la fascia di esenzione.** Le imprese che, in riferimento all'anno precedente, hanno dichiarato un Contributo Ambientale CONAI fino a 26,00 Euro su un determinato materiale, saranno esentate dalla dichiarazione periodica su quel materiale in riferimento all'anno in corso. La soglia di 26,00 Euro per materiale è intesa sul totale dei Contributi dovuti e deve quindi tener conto sia dei Contributi Ambientali relativi alla produzione sia di quelli relativi all'importazione. Qualora il Consorziato in fascia di esenzione dovesse verificare a fine anno di aver superato la relativa soglia dovrà, comunque, presentare la dichiarazione periodica. Sulle fatture di vendita, anche relative alla prima cessione, le imprese possono semplicemente apporre la dicitura: “Contributo Ambientale CONAI assolto, ove dovuto”.

Nel caso di utilizzo di una delle procedure semplificate **Vedi** Istruzioni, quadro 4, la soglia della fascia di esenzione è elevata a 52,00 Euro riferita a tutti gli imballaggi pieni importati, anziché 26,00 Euro per materiale.

- **Le imprese di nuova costituzione,** che iniziano l'attività nel corso dell'anno, dovranno presentare dichiarazioni trimestrali per i mesi di attività. Per l'anno successivo stabiliranno le proprie classi di dichiarazione effettuando una previsione in base all'anno precedente. In pratica, per ciascun materiale dovranno valutare la media mensile dei Contributi dichiarati e riportarla ai 12 mesi.
- **Apertura di nuove attività da parte di un Consorziato.** Può avvenire che un Consorziato, che già presenta dichiarazione periodica per una propria attività, si trovi, nel corso dell'anno, ad avviare una nuova attività assoggettata (ad esempio, un produttore di imballaggi che inizia un'attività di importazione e rivendita di altri prodotti/imballaggi e/o viceversa). In questo caso la dichiarazione periodica per la nuova attività dovrà essere presentata con cadenza trimestrale per i mesi di competenza. Per stabilire la classe di dichiarazione per l'anno successivo, si utilizzerà un criterio analogo a quello indicato per le imprese di nuova costituzione.
- **Le imprese che subentrano ad un soggetto dichiarante devono mantenere la periodicità di dichiarazione di quest'ultimo.**

⋮ **Vedi** Parte terza, Schemi esemplificativi – C, D ed E.

## QUADRO 3 PROCEDURA ORDINARIA – CALCOLO PESO DEGLI IMBALLAGGI IMPORTATI E CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI

È la modalità generale di dichiarazione periodica valida per qualunque tipo di importazione. Il Contributo Ambientale viene determinato in base al peso complessivo degli imballaggi importati nel periodo di riferimento, suddivisi per materiale.

Il Consorziato comunica a CONAI i dati necessari per la determinazione del Contributo Ambientale dovuto, delle quantità cedute in esenzione e delle quote di imballaggi primari e secondari/terziari.

### ⋮ Attenzione

Il dato delle quantità va espresso in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale; a titolo di esempio:  
1Kg = 0,001 ton, 100 Kg = 0,100 ton.

Nella **colonna Materiale imballaggio** sono già riportati i sei materiali di riferimento. Per ciascuno di essi procedere con la compilazione delle successive colonne.

Nella **colonna A** vanno indicati i quantitativi degli imballaggi o dei materiali di imballaggio importati nel periodo di riferimento della dichiarazione, distintamente per materiale di imballaggio, che hanno usufruito dell'esenzione dal Contributo Ambientale CONAI, in caso di:

- cessioni ad esportatori che abbiano attivato la procedura semplificata di esenzione "ex-ante" (mod. 6.5);
- utilizzo diretto della procedura di esenzione "ex-ante" ("auto-plafond").

#### ⋮ **Attenzione**

In tale colonna devono essere inserite anche le quantità cedute a clienti che abbiano richiesto l'esenzione per conguagli autorizzati da CONAI, per residui crediti maturati fino al 31.12.2008, a seguito di esportazione di imballaggi. Ricordiamo che la procedura c.d. "ex-post" per conguaglio non è più in vigore dall'1.1.2009.

I quantitativi inseriti nella colonna A dovranno, inoltre, essere riportati nel modulo 6.3, suddiviso per ciascun cliente. **Vedi** Modulo 6.3 e relative istruzioni.

Nella **colonna B** vanno indicati, per ciascun materiale di imballaggio, i quantitativi assoggettati/assoggettabili a Contributo Ambientale CONAI.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, trattasi del Contributo Ambientale CONAI dovuto per importazioni di:

- imballaggi vuoti (nel caso di produttore/importatore);
- imballaggi pieni, ossia merci imballate (nel caso di utilizzatore/importatore);
- materie prime (o semilavorati) ceduti ad autoproduttori (nel caso di importatori di materie prime/semilavorati).

#### ⋮ **Vedi** Parte prima, capitolo 5.1.3.

Nella **colonna C** è già riportato il Contributo Ambientale CONAI (Euro/ton) per l'anno 2011, relativo ai sei materiali di imballaggio.

#### ⋮ **Attenzione**

Nel mod. 6.2 (quadro 3 – colonna C) sono riportati separatamente i valori del Contributo Ambientale sugli imballaggi in plastica per il 1° semestre 2011 (160,00 Euro/ton) e per il 2° semestre 2011 (140,00 Euro/ton). Di conseguenza, i Consorziati in classe di dichiarazione annuale dovranno presentare una dichiarazione mod. 6.2 per ciascun semestre di riferimento.

Nella **colonna BxC** indicare, per ciascuna riga, l'importo in Euro del prodotto tra le quantità indicate nella colonna B e il Contributo Ambientale esposto nella colonna C.

Nella **colonna Composizione imballaggi (A+B)**, vanno indicate, per ogni materiale, le quote (in ton) costituite dagli **imballaggi primari** e da quelli **secondari/terziari** sul totale dei quantitativi dichiarati.

#### ⋮ **Attenzione**

Si intende per:

- **imballaggio primario o imballaggio per la vendita:** l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
- **imballaggio secondario o imballaggio multiplo:** l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- **imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto:** l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.

Indicare nell'ultima riga del quadro 3, i totali di tutte le colonne, tranne ovviamente per la colonna C.

## QUADRO 4 PROCEDURE SEMPLIFICATE PER IMPORTAZIONE DI IMBALLAGGI PIENI

Rappresentano una facilitazione delle modalità di calcolo e versamento del Contributo Ambientale, attraverso calcoli forfetari per la determinazione del Contributo stesso. Le procedure semplificate sono applicabili:

- alle imprese che siano già iscritte a CONAI;
- esclusivamente all'importazione di imballaggi pieni (merce imballata);
- in presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinino la necessità (ad esempio, la grande quantità di referenze diverse importate, l'elevato numero di fornitori extra UE, l'impossibilità di ottenere dai propri fornitori le schede prodotto o l'eccessiva difficoltà ad autodeterminare le stesse).

Il Consorziato compila il riquadro relativo alla procedura semplificata attraverso la quale intende dichiarare il Contributo Ambientale CONAI.

**4.1 Importazioni di prodotti alimentari imballati.** Il Contributo Ambientale CONAI viene calcolato in base ad un'aliquota, dello **0,14%** (fino al 30/06/2011) e **dello 0,13%** (dall'1/07/2011), indicata nell'apposita colonna, da applicare al valore complessivo delle importazioni (al netto dell'IVA e delle spese di trasporto) effettuate nel periodo di riferimento, secondo la classe di dichiarazione. Tale valore va indicato nella prima colonna mentre il Contributo Ambientale risultante va riportato nella terza colonna.

**4.2 Importazioni di prodotti NON alimentari imballati.** Il Contributo Ambientale CONAI viene calcolato in base ad un'aliquota dello **0,07%** – indicata nell'apposita colonna – da applicare al valore complessivo delle importazioni (al netto dell'IVA e delle spese di trasporto) effettuate nel periodo di riferimento, secondo la classe di dichiarazione. Tale valore va indicato nella prima colonna mentre il Contributo Ambientale risultante va riportato nella terza colonna.

### ⋮ Attenzione

I valori in valuta estera devono essere convertiti in Euro, in modo congruente con le registrazioni ai fini IVA.

**4.3 Calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci.** In alternativa alla procedura semplificata "a valore", il Consorziato può utilizzare la procedura del calcolo forfetario in base a un **unico Contributo** sul peso dei soli imballaggi delle merci importate, pari a **53,00 Euro a tonnellata** (fino al 30/06/2011) e a **48,00 Euro a tonnellata** (dall'1/07/2011). Nella prima colonna va riportato il peso complessivo (espresso in ton) dei soli imballaggi delle merci importate nel periodo di riferimento, secondo la classe di dichiarazione. I pesi dei soli imballaggi sono calcolati, normalmente, per differenza tra massa lorda e massa netta (senza distinzione tra i sei materiali di imballaggio, né tra imballaggi primari, secondari e terziari). Il Contributo Ambientale risultante va indicato nella terza colonna.

### ⋮ Attenzione

#### **Monoprodotto/monomateriale**

Al fine di evitare sperequazioni nella determinazione del Contributo Ambientale, l'applicazione delle procedure semplificate per le importazioni di articoli cc.dd. "monoprodotto/monomateriale" non è consentita qualora si configuri quale mezzo di evasione del Contributo Ambientale dovuto secondo la procedura ordinaria. Sono equiparate alle importazioni "monoprodotto/monomateriale" le importazioni "pluriprodotto/plurimateriale" che riguardano esigue varietà di prodotti e/o tipologie di imballaggio e materiale di imballaggio. L'utilizzo non consentito della procedura semplificata costituisce grave violazione degli obblighi consortili, sanzionata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento. CONAI effettuerà le opportune verifiche per monitorare la corretta applicazione della procedura.

## DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DATA E FIRMA

Indicare la data di compilazione del modulo 6.2 che dovrà essere firmato dal rappresentante legale dell'azienda (o da chi ne fa le veci), il quale si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI, si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza, nonché a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia di documenti necessari per comprovare la veridicità delle informazioni e dei dati forniti.